

In Gazzetta Ufficiale il DL Sostegni bis

Nella **G.U. n. 123 del 25 maggio 2021** è stato pubblicato il **DL 73/2021 - c.d. DL Sostegni bis** - rubricato "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.*"

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Tra le principali disposizioni contenute nel DL Sostegni bis, l'art. 1 prevede, al fine di sostenere gli operatori economici dal protrarsi della emergenza epidemiologica, un meccanismo di riconoscimento del contributo analogo a quello già adottato per i contributi disposti dai "Decreti Ristori".

In particolare è riconosciuto:

- per i soggetti che hanno fruito del fondo perduto del DL Sostegni: un contributo automatico e un contributo alternativo
- per gli altri soggetti: un ulteriore contributo con aliquote differenziate.

In ogni caso, si deve trattare di contribuenti che hanno la **partita IVA ancora attiva** al 26/05/2021 (data di entrata in vigore del decreto).

In sostanza si potrà verificare quanto segue.

#### 1) Soggetti che hanno già "ottenuto" il contributo del DL Sostegni:

a. è riconosciuto automaticamente un ulteriore contributo pari al **100% del contributo del DL Sostegni già "ottenuto"** (cioè abbiano presentato l'istanza che non è stata respinta; inoltre il contributo non dev'essere stato indebitamente percepito, o restituito dal contribuente)

b. i contribuenti potranno presentare istanza per una **diversa quantificazione del contributo**, laddove risulti maggiore di quello già ricevuto col DL Sostegni; in tal caso:

\* per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a € 10 mil. nel 2019

\* con **"calo del fatturato"** di almeno il **30% tra il 1/04/2020 - 31/03/2021 ed il corrispondente periodo dell'anno precedente, 1/04/2019 - 31/03/2020** (non sono previste deroghe per le "neoattività", a differenza del DL 41/2021)

\* calcolano il contributo con i medesimi scaglioni già previsti dal DL Sostegni.

In quest'ultimo caso l'Agenzia corrisponderà l'eventuale eccedenza rispetto al contributo già erogato in via automatica.

#### 2) Soggetti che non hanno "ottenuto" il contributo del DL Sostegni:

In tal caso (soggetti che non hanno presentato la precedente istanza, oppure per la quale hanno ricevuto lo scarto o, ancora, abbiano restituito il contributo ricevuto), previa presentazione della relativa istanza (approvata tramite ad prossimo Provvedimento dell'Agenzia):

- al **medesimo calo di fatturato** di cui al punto b) precedente
- si applicano le seguenti (**maggiori**) **percentuali**, in base ai ricavi/compensi 2019:
  - fino a € 100.000: 90%
  - da € 100.000 ad € 400.000: 70%
  - da € 400.000 ad € 1 mil.: 50%
  - da € 1 mil. ad € 5 mil.: 40%
  - da € 5 mil. ad € 10 mil.: 30%

### **3) Soggetti con peggioramento della situazione economica**

Infine, è previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti passivi Iva che:

- hanno subito un peggioramento del risultato economico (utile di bilancio) del **periodo d'imposta in corso al 31/12/2020, rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31/12/2019**
- con contributo parametrato al decremento registratosi.

Scostamento minimo e percentuali applicabili saranno definiti con DM.

**LIMITE:** tutti i contributi precedenti non possono eccedere l'importo di €. 150.000.

**FRUIZIONE:** tutti i precedenti contributi sono, alternativamente:

- corrisposti sul C/C sul quale è stato erogato il contributo del DL Sostegni
- riconosciuti sotto forma di credito d'imposta.

### **TERMINI DI VERSAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO**

L'art. 9 del DL sostegni bis, con l'ennesima modifica all'art. 68 del DL 18/2020, **differisce dal 31/05/2021 al 30/06/2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS.**

Il DL Sostegni, ultimo intervento legislativo in merito, aveva previsto che la sospensione venisse a scadenza il 31/05/2021.

La norma in esame sposta, quindi, di **un mese** tale termine, portandolo al **30/06/2021**.

Ai sensi del menzionato art. 68, "*i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione*"; di conseguenza il pagamento **slitta al 31/07/2021**.

La proroga della sospensione dei termini di versamento riguarda le somme dovute a seguito di:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione
- **accertamenti esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010)
- **avvisi di addebito emessi dall'INPS** (art. 30, D.L. n. 78/2010)
- atti di **accertamento** dell'Agenzia delle Dogane (riscossione di dazi ed IVA all'importazione (art. 9, co. 3-bis, D.L. n.16/2012)
- **ingiunzioni** emesse dagli **enti territoriali** ai sensi del R.D. n. 639/1910
- **accertamenti esecutivi** emessi dagli **enti locali** (art. 1, co. 729, L. n. 160/2019)

in **scadenza** nel periodo **dall'8 marzo 2020 al 30/06/2021**.

"Prima zona rossa": nei confronti delle persone fisiche/giuridiche che al 21/02/2020 avevano la residenza/sede legale/operativa nel territorio dei comuni individuati nell'Al. 1 al DPCM 1/03/2020, la sospensione decorre dal 21/02/2020.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati **in unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e quindi **entro il 31/07/2021**.

**DL Sostegni - confermato l'esonero della prima rata IMU 2021**

La legge di conversione del DL Sostegni dispone **l'esenzione dall'acconto IMU 2021** al verificarsi di determinate condizioni, con la finalità di attenuare gli effetti finanziari negativi dell'emergenza sanitaria sulle imprese.

La disposizione prevede, per l'anno 2021:

- **l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU** per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D. L. n. 41 del 2021 (tali

soggetti sono quelli con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro all'anno e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019)

- limitatamente ai **solii immobili in cui il soggetto passivo esercita la propria attività**.

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'esenzione, si prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni della norma in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Si ricorda in particolare che sono state previste esenzioni sia dall'articolo 78, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a favore degli immobili (cat. D3) destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, sia dall'articolo 1, comma 599, della legge n. 178/2020 per gli immobili utilizzati nelle attività turistico-ricettiva e negli altri casi disciplinati dalla predetta disposizione.

#### Plastic tax - confermato il rinvio al 2022

Nel decreto "Sostegni" bis - DL 73/2021 pubbl. in GU 123 del 25/05/2021 - è previsto un nuovo differimento della disciplina della c.d. "plastic tax".

#### **Per effetto di quanto previsto dal DL Sostegni bis, l'imposta sarà applicabile a partire dal 01/01/2022.**

Si tratta dell'ennesimo rinvio: l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo di manufatti in plastica monouso (MACSI),

originariamente fissata a luglio 2020, è già stata spostata al 1° gennaio 2021 dal decreto Rilancio, quindi al 1° luglio 2021 con la legge di Bilancio.

L'imposta si applica sui manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, realizzati con l'impiego, anche parziale, di **materie plastiche**, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per un utilizzo plurimo durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono considerati **MACSI**:

- i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la

commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;

- i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

L'imposta non è dovuta:

- sui manufatti che risultino compostabili in conformità alla norma UNLEN 13432;
- sulle siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'art. 57, legge n. 289/2002.

Obbligato al pagamento dell'imposta è:

- per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato: il **fabbricante**,

per i manufatti provenienti da altri Stati UE:

- il **soggetto che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica**
- ovvero il **cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato**
- per i manufatti provenienti da Paesi extra UE: l'importatore

Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali è già stata pagata l'imposta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Soggetti obbligati:

Soggetti Obbligati	Descrizione	Obblighi	Censimento
Fabbricante	Esercente impianto di produzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligato al pagamento</li> <li>- comunicazione (cod. identif.)</li> <li>- contabilità e dichiarazione</li> </ul>	Per impianto
Venditore	Venditore di MACSI prodotti per suo conto da fabbricante	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligato al pagamento</li> <li>- comunicazione (cod. identif.)</li> <li>- contabilità e dichiarazione</li> </ul>	Per soggetto
Acquirente UE	Acquirente di MACSI sottoposti proveniente da paesi UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligato al pagamento</li> <li>- comunicazione (cod. identif.)</li> <li>- contabilità e dichiarazione</li> </ul>	Per soggetto
Cedente Ue	Cedenti di MACSI sottoposti proveniente da paesi UE a soggetti privati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligato al pagamento</li> <li>- comunicazione (cod. identif.)</li> <li>- contabilità e dichiarazione</li> </ul>	Per soggetto
Importatore	Importatore dei MACSI da paesi non UE	Obbligato al pagamento all'importazione	

L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale si verifica:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi UE:
  - all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
  - all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

L'imposta sui MACSI 1 è fissata nella misura di **1 euro per ogni kg di materia plastica contenuta nei MACSI.**

#### ADEMPIMENTI

L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta.

La dichiarazione è presentata dal:

- fabbricante, per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato;
- il soggetto che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato, se provenienti da altri Stati UE all'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.
- Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.

E' riconosciuto un credito d'imposta fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario:

- alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari
- nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.
- utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, senza l'applicazione dei limiti di utilizzo di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 (250.000 euro annui), e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000 (700.000 euro annui).
- nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis.

### **Modalità di rimborso**

Nel caso di imposta indebitamente pagata è previsto un **rimborso nel termine di due anni** dalla data del pagamento, sempreché sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento da parte del soggetto obbligato. L'imposta è rimborsata al cedente per il consumo in altri Paesi UE o all'esportatore sui MACSI per i quali la stessa sia stata già versata da altro soggetto obbligato.

Per il rimborso, la bozza della Determinazione prevede che all'istanza, presentata dal cedente o dall'esportatore, va allegata una **distinta delle fatture di acquisto** dei MACSI dalle quali risulti il pagamento dell'imposta e copia della documentazione che dimostri l'esportazione o la cessione comunitaria dei MACSI. Nell'istanza va specificato se il rimborso è richiesto in denaro o sotto forma di buono d'imposta.

### **Ulteriori disposizioni**

#### ✓ Stagionali

Per i lavoratori stagionali, dello spettacolo e collaboratori sportivi viene riconosciuta un'indennità una tantum di 1600 euro nel dl stagioni bis. Si introduce una indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello spettacolo e i collaboratori sportivi che ne abbiano già usufruito è prevista una ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da ulteriori categorie di lavoratori degli stessi settori.

#### ✓ Bonus Tari nel decreto Sostegni bis.

Viene istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, per permettere ai comuni di ridurre la Tari.

#### ✓ Bonus Comuni nel decreto sostegni bis

Viene istituito un fondo di 500 milioni per i Comuni per i bonus spesa alimentari e per il pagamento dei canoni di locazione e delle bollette elettriche delle famiglie che vertono in condizioni di difficoltà.

✓ Città d'arte

Istituto un fondo per l'erogazione di contributi in favore delle città d'arte per i comuni classificati dall'Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica.

✓ Fondo per attività chiuse

È istituito un "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse" con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per quelle attività chiuse per effetto dei decreti anti covid per un periodo complessivo di almeno quattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021.

✓ Prima casa

Agevolazioni per l'acquisto della prima casa per i giovani, sia in forma di esonero delle tasse sull'acquisto (imposta sostitutiva su bollo e ipoteche) per gli Isee fino a 40mila euro, sia per la priorità di accesso per gli under 36 con Isee al mutuo con garanzia della quota capitale fino all'80%.

✓ Turismo e bonus vacanze

Fondi raddoppiati per il turismo. Risorse per la montagna, gli operatori, le città d'arte, gli stagionali, le agevolazioni contributive, il credito d'imposta per i canoni di locazione. Confermata anche l'estensione del bonus vacanze al 2022, bonus che si potrà usare anche nelle agenzie di viaggio e i tour operator.

✓ Cassa integrazione e licenziamenti

La proroga del blocco dei licenziamenti, fissata al 28 agosto 2021, come inizialmente ipotizzato dalla bozza del Ministro del Lavoro, è completamente sfumata. Dal primo luglio le aziende usciranno dalla CIG Covid-19 e non avranno più divieti di licenziare. Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, impegnandosi a non licenziare.

✓ Reddito di emergenza (Rem)

Entro il 31 luglio 2021 si potrà presentare domanda per altre quattro mensilità del reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La quota per ogni mensilità va dai 400 agli 800 euro.

✓ Misure lavoro decreto sostegni bis

Tra le misure a sostegno del lavoro del decreto sostegni bis troviamo anche:

- il blocco della riduzione della NASPI;
- l'estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
- l'introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l'inserimento dei lavoratori disoccupati nel mondo del lavoro;
- l'istituzione di un fondo da 500milioni di euro per l'adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.

✓ Stanziamenti per la cultura

Vengono stanziati 500 milioni di euro per la cultura per misure che vanno dalle indennità per i lavoratori dello spettacolo al rifinanziamento del fondo di emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo, del fondo emergenza per le istituzioni culturali, del fondo per il funzionamento dei musei statali, alle misure di sostegno per lo spettacolo viaggiante.

✓ Credito d'imposta canoni di locazione non abitativo

Il credito di imposta - pari al **60 per cento** del canone mensile - spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro. Vi rientrano, dunque, anche i professionisti. C'è, però, una condizione da verificare: il calo del fatturato che deve essere almeno del 30 per cento.

Il beneficio spetta per i canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da **gennaio 2021 a maggio 2021**.

I requisiti

La verifica dei requisiti va effettuata considerando l'ammontare medio mensile del fatturato del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, che dunque - ai fini dell'accesso al beneficio - deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato del periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In pratica, sono gli stessi requisiti richiesti ai professionisti per l'accesso al contributo a fondo perduto.

Ne beneficiano anche i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche se non hanno subito alcun calo del fatturato. Per le "nuove" attività la norma non stabilisce alcun "paletto" per l'accesso al bonus.

Conflavoro Pmi Torino rimane a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti.